Periodico "UNIONE FEMMINILE"

(Estratto dai numeri 3-4-5-6)

WIERA

IL DIVORZIO

Prezzo Cent. 10

MILANO
Tipografia Nazionale di V. Ramperti
4 - Via Arco - 4
1901.

5

« Il divorzio, era ammesso presso i pagani e fu proibito ai cristiani:
« questo cambiamento che parve dovesse avere delle conse-
« guenze insignificanti ne ebbe invece di terribili, e tali
« che appena si possono credere.

« Non solo fu tolta la soavità del matrimonio; ma
« ne fu colpita ancora la fede: volendo stringere i nodi, si
« allentarono, invece di unire i cuori, come si pretendeva,
« si allontanarono sempre più.

« In un'azione così libera dove il cuore deve avere
« tanta parte, entrò la molestia, la necessità e la fatalità
« del destino medesimo.

« Nulla contribuiva all'affezione reciproca come la fa-
« coltà di divorziare: il marito e la moglie erano disposti
« a sopportare pazientemente le contrarietà domestiche,
« sapendo che erano liberi di farle cessare: ed essi tenevano
« spesso questo potere in mano per tutta la vita senza usu-
« fruirne, per questa sola ragione che erano liberi di farlo....

« MONTESQUIEU.
« (Lettres Persanes) ».

IL DIVORZIO

Alla riapertura prossima della Camera, verrà posto in discussione il progetto di legge sul « Divorzio » d'iniziativa di un gruppo di deputati. Il prof. onor. Agostino Berenini, compilatore del progetto stesso, ne sarà autorevole e valoroso difensore. Tale progetto è la continuazione ampliata, corretta emanazione modernizzata del progetto Villa, a sua volta dell'antico progetto Morelli. — Parrebbe ormai, nella maturità dei tempi, si dovesse ritenere sicuro il passaggio d'una legge, la mancanza della quale rappresenta una grave lacuna nella legislazione italiana: ma, forse, non è inopportuno ripetere con altri: « Occhio al Senato! »

Il divorzio suscita la diffidenza delle anime timorate, per cui ogni progresso dovrebbe avvenire entro la cerchia mistica della fede; preoccupa le persone timide e di paurosa immaginazione le quali per esso intravvedono famiglie disorganizzate, vedove e figli mesti e abbandonati; spaventa i vecchi, tenacemente avvinghiati alle morte abitudini del passato, e i teologi che, nell'ignoranza dell'arido egoismo, non comprendono le ansie tormentose del vincolo indissolubile. Ma il divorzio, con tanta e istintiva tenacia osteggiato, è un semplice correttivo dell'istituto monco e imperfetto della separazione personale.

Il Treilhard, filosofo e giureconsulto, dice: « il divorzio in sè stesso non può essere un bene; è il

rimedio d'un male. Ma il divorzio d'altro canto, non può essere preso per un male, ove può essere un rimedio talora necessario; ed il divorzio va rispettato, se si circonda di forme, di prove, di condizioni, capaci d'impedire l'abuso ».

Il non ammettere il divorzio (Bianchi Laurent) equivale ad erigere a sistema l'adulterio, il peggiore tra i peggiori effetti della indissolubilità matrimoniale.

Il divorzio, dice il Villa (1), è la conseguenza d'un fenomeno morboso, che il legislatore prevede e cerca di rendere meno grave, determinandone accuratamente i caratteri e distinguendolo da tutti quei casi in cui non è tolta la ragionevole speranza di una riconciliazione. Ma quando il morbo è bene accertato, quando resiste ad ogni prova, val meglio lasciare che esso segua la naturale sua evoluzione, che si distruggano con la libertà le passioni che lo hanno fatto nascere, non essendo rimedio la sistematica negazione del male.

Ai mali della famiglia, trovarono alcuni sufficiente riparo nella separazione dalla mensa e dal letto; se non chè, gli effetti deleteri, rovinosi, della separazione, che nel matrimonio, solo considera il compimento di funzioni e non l'estrinsecazione di atti morali ed ideali, inducono, per necessità, al divorzio. La separazione toglie l'uomo alla donna, la donna all'uomo, toglie lo reciprocanza di diritti e di doverì ed avvilisce entrambi nella speciosa finzione di essere coniugi, quando manca l'essenza fisica e morale del coniugo; e, in abominevole contraddizione li separa, pur mantenendoli indissolubilmente uniti!

La separazione di corpi e di beni, lascia intatta la comunanza del nome: sì che tutta la vergogna o il ludibrio di cui una delle parti può, eventualmente,

---

(1) *Rivista Penale*, vol. XIV, fascicolo 1.

macchiarsi, si riflette penosamente, ingiustamente, sull'altra e sui figli, per effetto, s'intende, di sociale equità!

Così il coniuge innocente è punito come il colpevole, e in eguale misura; anzi, il primo è sovente messo a più dura prova del secondo. Ed anche: la donna divisa, usufruisce del mantenimento maritale anche menando vita allegra.

Ove, adunque, il pari trattamento fra le due parti contraenti? E che cosa è mai questa separazione a cui si abbarbicano i timidi, i sentimentali, e retrivi? « La separazione di corpo è un meccanismo ingegnosissimo: è il matrimonio senza l'amore, è la vedovanza senza la morte, è il consorzio senza la libertà, è l'aggiunta di un anello alla catena, perchè lo schiavo segua un po' più da lontano il suo padrone senza lasciarlo mai (1). » È, si può aggiungere, la tortura inflitta da un vieto pregiudizio, l'effetto malaugurato di supina e secolare ignoranza di tutte le leggi biologiche e psichiche.

Il matrimonio, che ha generato il divorzio, è considerato, generalmente, quale funzione o contratto o sacramento, e così a ben riguardare, tutti i principî filosofici, giuridici e economici, relativi, concorrono precisamente a mostrarne la razionale *dissolubilità:*

a) l'unione dell'uomo con la donna stabilita da leggi naturali, per la conservazione della specie, si eleva con l'amore — la elettiva affinità del Goethe — a fatto morale. Quando l'amore cessa, comunque cessato, nessun significato rimane ad una coatta convivenza. Gli stessi figli nati dalle unioni non irradiate dall'amore sono fatalmente destinati a condurre la stirpe a deperimento, ad estinzione.

Niuno, oggi, oserebbe negare le conclusioni a cui

---

(1) Giuseppe Guerzoni. Vedi: *il divorzio di Di Bernardo*. Studio di L. Zamperini, Verona, 1876.

è pervenuta la scienza che: « il misuratore della vitalità d'un popolo è la forma che assumono i rapporti tra i due sessi » (1).

E quando si vogliono uniti per coercizione i coniugi, non più amanti-amati, si commette una violazione, a cui la natura ripugna; e si prepara la follìa di quelle sciagurate reazioni che inducono a delinquere. Così si preparano: l'uxoricidio, l'infanticidio, l'adulterio, tutte le colpe tentate e tradotte in atto, che fanno del matrimonio una menzogna, una sentina di colpe, di vizi, di crimini. Allorchè la morte si presenta unica àncora di salvezza a chi si dibatte nell'assillo della disperazione, la tentazione a delinquere soggioga. Non tutti i crimini coniugali appaiono alla sbarra; avvolti nell'ombra e nel mistero rendono bieco e funesto il decantato focolare!

L'unione umana è emanazione di libertà personale; la società non può togliere all'individuo la sua libertà; anzi deve guarentirgliela contro qualsiasi attentato, per quel sentimento di naturale solidarietà, che unisce alla collettività l'individuo singolo, cellula del grande organismo che, a ben funzionare, ha d'uopo dell'attività perfetta di tutte le parti. — La personalità degli sposi non deve perdere la sua interezza nel matrimonio; anzi, deve completarsi nella soavità del bacio, nella fusione dei cuori, nella feconda operosità di sentimenti nobili. E quando ciò non è possibile, « tutti gli affetti, tutti i sentimenti, tutte le fatiche dell'anima, tutta la vita interiore, non possono schiacciarsi e straziarsi per causa del conchiuso matrimonio. Allorchè due esseri furono mortalmente colpiti, in tutta la loro esistenza morale, il legislatore non deve tranquillamente cantar

---

(1) Max Nordau: *la menzogna convenzionale della nostra civiltà*. La menzogna matrimoniale. Pag. 284. Traduzione dal tedesco di Cimone.

loro il *De profundis* e passar oltre » (1). Con la separazione, la legge impone la perpetua proprietà l'uno dell'altro, avvincendo in un legame-catena che fa pensare con sentimento geloso allo schiavo di Roma, al servo della gleba!

Chi non sente la brutale ferocia di simile legge?

b) Il contratto stipulato fra l'uomo e la donna — esige il Diritto con linguaggio mercantile — deve essere rispettato; ma i diritti risultanti dai contratti, sussistono e possono farsi valere finchè se ne assolvano le condizioni; ma, quando un socio cade nella impossibilità morale o civile di soddisfare le condizioni del contratto, ed opera siffattamente da recar danno all'altro socio, il contratto perde ogni forza obbligatoria. Ed è chimerica la pretesa a favore di un colpevole od infelice, a nocumento di un incolpevole od innocente. La convenzione di per sè non fa legge, nè può mirare, in ogni caso, al conseguimento del medesimo effetto. Il vantaggio bilaterale è fondamento alla convenzione matrimonio, e quando esso vien meno, le volontà si disgiungono e la convenzione stipulata si annienta.

L'indissolubilità del matrimonio, dice il Villa (2), rappresenta la sommissione del potere civile al dogma religioso. Ma la subordinazione rivendicata del rito chiesastico al civile, ha rivendicato la indipendenza del contratto giuridico; la *dissolubilità* matrimoniale ne consegue. Sicchè, il divorzio, è la giuridica integrazione del contratto matrimoniale, ridotto dalla civiltà odierna a contratto materiale, dove l'amore ha tanta parte, quanta ne ha « nel contratto sociale di due capitalisti, che intraprendono un affare in comune ». Ammesse nei contratti le revoche e le rescissioni, come negarle al contratto matrimoniale?

---

(1) Bernardo Enrico, Oppenheim, nello studio dello Zamperini cit.
(2) *Rivista Penale* op. cit.

c) Il sacramento del matrimonio, dicono i canonisti, è indissolubile: « Dio non scioglie ciò che ha legato ». Nè pensano che la Chiesa ammise sempre il divorzio: in perfetta legittimità, lo accetta l'asceta San Girolamo in caso di adulterio; l'ammette il rigido Bossuet, giustificandolo a base di Vangelo.

Il vecchio testamento così parla: « La legge divina proibisce al marito di mandar via la moglie fuorchè in causa di fornicazione. »

Favorevole al divorzio, in caso di adulterio, sono pressochè tutti gli scrittori chiesastici.

Ed anche Gesù nell'evangelo di S. Matteo, capitolo XIX (1): « Dico dunque a voi che chiunque manda via la moglie, fuorchè in causa di fornicazione, e ne prende un'altra, commette adulterio. » Dopo vari secoli di propaganda cristiana, rimasero vigenti e intatte le leggi sul divorzio che la Chiesa Greca Unita — parte della Chiesa Cattolica — e la Chiesa Ebraica, ammettono. Carlo il Grande, per primo, con legge speciale, dichiara indissolubile il matrimonio che al tempo della Riforma Protestante si rifugia nella menzogna della separazione! — Le timorate anime si allietino. Iddio non vuole la persistenza del vincolo nei malamente avvinti.

E il Codice Italiano, nella insana lacuna del divorzio, pone l'Italia alla stregua della decaduta nazione europea, dove in triste vicenda, la nera oppressione gesuitica e la torbida reazione carlista, tengono in giuoco amaro le forze vitali del Paese: si mostra più rigoroso del codice cattolico stesso, e palesa una sentimentale preferenza per la Chiesa Cattolica, a offesa della proclamata libertà di culto, del proclamato principio della separazione dello Stato, cardine del nostro diritto pubblico; a contraddizione al principio,

(1) *Zamperini*, op. cit.

divenuto legge, della subordinazione del rito religioso o quello civile, nella celebrazione del matrimonio.

Con la libertà dei culti, in tutti i paesi retti a civile governo, il divorzio e la semplice separazione personale vigono egualmente, a rispetto delle coscienze.

La negazione sistematica del divorzio, per effetto di pregiudizio e in offesa a tutte le leggi della ragione, della morale e della coscienza, legittima l'adulterio, che è bene la grave rovina della pace domestica, la scuola sapiente di pervertimento ai figliuoli, la perenne causa d'infelicità e di umiliazione nel sentimento che dovrebbe alimentare giocondità e fierezza. Non pare forse che l'indissolubilità sia mantenuta, all'unico intento d'acutizzare la prostituzione, il concubinaggio, la seduzione, l'abbandono dei neonati, tutti i delitti ed attentati più mostruosi?

In Italia, dal 1866 in poi, secondo il Villa, si verificarono non meno di 46 omicidi consumati, mancati o tentati al solo scopo di rompere un legame divenuto odioso.

Mettendo lacci al cuore, la forza più incostante della natura, si irrise alle sacre, inviolabili leggi della natura stessa; nella unione di due creature ricercantisi per ineluttabile e misterioso potere, tutto è mutabile e caduco, materia e spirito; tutto è trasformabile, per eterna legge di evoluzione e di tempo. La natura, nella meravigliosa sapienza, nell'armonia incomparabile di fenomeni e di leggi, ci offre ogni cosa informata alla idea di libertà: il libero volo degli uccelli, il libero loro canto, il guizzo fugace del pesce, l'onda ardita o micidiale del mare, lo sbocciare dei fiori, dell'amore delizioso degli stami e dei pistilli, che si chiamano e si attirano, così come per forza chimica le molecole dei corpi; tutto è canto alato, lirica potente all'indirizzo della libertà. Perchè, dunque, l'ammalato cervello umano deve creare sì strana eccezione per gli amori della umanità?

a) Anche si dice: col divorzio, la stabilità delle nozze è messa a rischio. Ciò induce a lieve sorriso: non è l'amore fondamento della vita? Gli amori buoni e sani saranno sempre; nella mutabilità, nella trasformazione della forma, la sostanzialità del connubio permane e si perfeziona.

Certo l'attuazione del divorzio, rileverà l'*indispensabile*, nella legge che dovrebbe precedere quella stessa sul divorzio, offrente personalità giuridica alla donna. I cacciatori di dote e le donne che trovano nel matrimonio sistemazione economica, non accresceranno il numero delle unioni mercanteggiate, mercanteggianti, e le nozze diverranno più sane, più dignitose.

b) E si aggiunge: col divorzio è resa impossibile la riconciliazione: ciò è puerile! Dopo il giudizio di separazione, dopo le conseguenti discussioni spesso scandalose, il numero delle riconciliazioni (1) è così esiguo da meritare d'essere trascurato. E di molte riconciliazioni si può bene asserire che riescono più scandalose delle stesse separazioni.

E indubbiamente, per rispondere alla obbiezione di maggiore ma apparente gravità, la carità verso i figli renderà più difficile il divorzio, che tutelare gli interessi materiali e morali della prole con le stesse condizioni fatte nel caso che uno dei genitori, rimasto vedovo, passi a seconde nozze. La separazione personale porta ai figli effetti ben più gravi dello stesso divorzio, nella costante umiliazione dolorosa, nel male esempio, nella condanna morale che la società, generosamente, riflette sui figli, facendo loro sopportare le conseguenze delle azioni paterne. Ma lo stesso interesse dei figli, non giustifica l'assoluta limitazione di libertà del padre e della madre.

Allorchè intervenne il contratto, i figli non esi-

---

(1) Villa. *Rivista Penale*, op. cit.

stevano, nè ad essi pensavano i coniugi, uniti per forza di egoismo! Il danno della figliolanza non va ricercato nell'applicazione dell'istituto del divorzio, sì nel cupo, angoscioso quadro delle famigliari discordie, dei disordini e scandali e delitti domestici che al divorzio portano per ineluttabile conseguenza.

L'indissolubilità del matrimonio dice il Mantegazza, generando il concubinato nelle sue forme più laide, dà ai figliuoli questo lieto spettacolo di un padre e di una madre che, odiandosi a morte, si sfidano ogni giorno col livore della vendetta, e nel nido della famiglia profanano la santità di un patto che la legge mantiene, ma che essi hanno lacerato!

Nel dì del divorzio, i figliuoli seguono le attrazioni morali della affinità elettiva, e chi ha più cuore e più si assume di sacrificio e di abnegazione.... Il matrimonio indissolubile, per gli infelici che anelano a libertà, è « schiavitù senza redenzione, giogo senza riposo, dolore senza speranza ».

Così, stando alla natura, alla ragione, alla morale, il matrimonio deve essere *solubile* quando il suo scopo viene a mancare. C'è una legge che dichiara indissolubile il matrimonio? non si può infrangere? Ma il concetto di una legge, scrive Arnaldo Lucci (1), che debba valere soltanto perchè è scritta, è concetto vecchio e barbaro. Sono i popoli primitivi quelli che presentano il formalismo e le solennità legali; la civiltà moderna ricerca sempre più lo spirito dei fatti umani, il significato intimo di essi.... »

Dando un rapido sguardo alle nazioni presso le quali vige il divorzio, troviamo che in Inghilterra sussistono divorzio e separazione; il divorzio vige

(1) *Giustizia utile e Giustizia dannosa*; nel giornale *L'Avanti!* martedì, 23 aprile 1901.

in tutta l'America del Nord e in Olanda; nella Svezia la facoltà di divorziare è spinta fino al punto che può chiedersi ed ottenere il divorzio per obbedire alle ispirazioni della propria cosciecza.

Nel Belgio il divorzio è ammesso secondo il codice napoleonico; in Prussia l'istituto del divorzio fu stabilito nel 1875 e la separazione fu abolita; in Austria, nella Russia e nella Polonia Russa vige il divorzio, sebbene in Russia sia più materia di diritto chiesastico che di diritto civile. La Svizzera e quasi tutti gli stati dell' Impero Germanico hanno il divorzio, e così la Svezia, la Serbia, il Montenegro, la Rumelia, il Gran ducato di Baden, la Danimarca e la Norvegia. La Turchia conserva l'antica forma del ripudio (1).

L' Italia, la Spagna e il Portogallo si danno la mano nella mancanza del divorzio!

Nel decorso febbraio, corrente anno, il giornale *Il Capitan Fracassa* aprì sulle proprie colonne una libera inchiesta riuscita favorevole al divorzio, quale desiderato di tutti coloro che videro naufragare nel matrimonio, idealità, sogni e speranze.

Facendo voti perchè la proposta di legge sul divorzio sia in breve un fatto compiuto, notiamo come esso, a parer nostro, sia tuttavia impotente a ripristinare nella famiglia le leggi naturali della moralità e della salvezza degli affetti.

Occorre dare condizioni giuridica alla donna, toglierla dallo stato d' inferiorità in cui si trova, sollevarla a dignità umana, metterla in condizione di non essere nè venduta, nè comprata occorre modificare la famiglia nella sua costituzione intima, in essa risiedono la radice del male. Ma a ciò penserà

---

(1) Per amore di brevità non ci siamo fermati a stabilire dove il divorzio è ammesso per motivi determinati e dove per mutuo consenso, ecc.

l'avvenire che serba, nei suoi penetrali le gioie illibate delle future redenti generazioni.

***

Riportiamo integralmente il progetto di legge sul divorzio che la Camera discuterà prossimamente: (1)

Modificazione al libro L, titolo X, del codice civile.

Art. 1. — È ammesso lo scioglimento del matrimonio, mediante il divorzio, per le cause e secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2. — Sono cause di divorzio:

a) la condanna alla pena dell'ergastolo, o a quella della reclusione, non inferiore ad anni 10, per delitto comune;

b) la interdizione per infermità di mente, durata oltre 3 anni e giudicata insanabile;

c) l'impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio;

d) la separazione personale: 1° dopo trascorsi 5 anni, se vi sono figli e 3, se non ve ne sono, a datare dalla omologazione del verbale di separazione consensuale o dal passaggio in giudicato della sentenza che pronunciò la separazione; 2° anche prima dei detti termini, quando o un lungo periodo di separazione legale, o gravi ed eccezionali circostanze tolgano, a giudizio del tribunale, ogni speranza di riconciliazione.

Art. 3. — Sono causa di separazione personale, oltre quelle previste dagli art. 146, 150, 151, 152 del codice civile e quelle che secondo l'articolo precedente sono cause specifiche di divorzio, le infermità ributtanti, incurabili e trasmissibili ed in genere tutti quei fatti d'indole grave, che turbano così profondamente l'unione coniugale da rendere pericolosa o incompatibile la convivenza dei coniugi.

Art. 4. — Il coniuge per colpa del quale fu pro-

---

(1) Questo progetto di legge, che avrà nell'onorevole Berenini il più valoroso difensore, fu presentato d'iniziativa degli on. Berenini, Borciani, L. Lucchini, Barzilai, Majno, Pozzato, Agnini, Albertelli, Sacchi, Gastiglioni, Costa, Gallini, Massimini, Turati, Tecchio, Vischi, De-Cristoforis, Gattorno, Valeri, De Marinis, Battelli, Lollini, Brunicardi, Pennati, Arconati, Angiolini, Chiesi, Socci, Prampolini, Marescalchi A., Guerci, Ghigi, Valli E., Pantano, Cabrini, Pescetti, Sorani.

nunciata la separazione personale o che incorse nella condanna, che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non sarà ammesso a chiedere per tali cause il divorzio. Questa disposizione non si applica al caso di separazione personale, pronunziata per colpa di entrambi i coniugi. La separazione personale non può essere invocata come causa di divorzio quando ne siano cessati gli effetti a termine dell'art. 157 del codice civile.

Effetti del divorzio.

Art. 5. — Il divorzio produce i suoi effetti dal giorno dell'annotamento della sentenza che lo ha pronunziato, nei registri dello stato civile, fermo il disposto dell'art. 57 del codice civile.

Art. 6. — Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziato il divorzio, incorre nella perdita dei lucri dotali pattuiti a termine dell'art. 1398 del codice civile. L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri stessi anche se stipulati con reciprocità, come nel caso di scioglimento del matrimonio per causa di morte. Se il divorzio avviene per colpa d'entrambi i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sovra accennata. Se invece avviene per le cause di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 2, ciascuno dei coniugi conserva i lucri e gli utili a lui concessi nel contratto matrimoniale.

Art. 7. — Il tribunale potrà, nel caso di bisogno di uno dei coniugi, stabilire a di lui favore e a carico dell'altro coniuge una pensione alimentare che cesserà se questo passi ad altre nozze o venga a mancare il bisogno che l'aveva motivata o il bisogno si mantenga o si verifichi per cause imputabili a sua colpa. La pensione alimentare non potrà mai essere accordata al coniuge per colpa esclusiva del quale avvenne il divorzio, salvo i casi alle lettere *b* e *c* dell'art. 2.

Art. 8. — In caso di scioglimento del matrimonio, per divorzio, si fa luogo alla restituzione della dote a norma degli articoli 1409 e seguenti del codice civile.

Restano ferme tutte le disposizioni di legge, concernenti i rapporti civili e patrimoniali dei figli coi genitori e i loro parenti.

Tuttavia, potrà il tribunale, secondo le circostanze

ordinare speciali cautele sui beni dei coniugi per assicurare l'adempimento dei loro doveri verso i figli.

Art. 9. — Con lo scioglimento del matrimonio cessano gli impedimenti al riconoscimento e alla legittimazione dei figli naturali, di cui agli art. 180 N. 1 e 195 del cod. civile.

Questo articolo nono, è d'importanza massima e nasconde una efficacia che si renderà potentemente manifesta all'atto pratico. Dacchè per esso verrà lenita la grande piaga rappresentata dai figli senza nome, dai bastardi che, per effetto di sociale ingiustizia, subiscono le conseguenze morali dell'errore altrui. La donna, poi, che vedrà legittimato il proprio figliuolo, si sentirà sollevata nella propria dignità morale e questo sarà a lei, molte volte, di freno contro la prostituzione che spesso è fatale, più spesso che non si creda da tutti gli eroi di cartapesta, è fatale a tante povere vittime del brutale istinto maschile.

Certo, lo ripetiamo, l'attuazione della legge sul divorzio, sarà pur sempre un lenimento ad un male gravissimo, non un radicale rimedio; perchè è la base della famiglia che va modificata, dando, per essa, stato economico e condizione giuridica alla donna. Tuttavia, anche quando il divorzio sia giovevole a pochi angosciosi e disperati casi di unione male assortite, esso è sempre una questione umana e dovrebbe venire attuato per acclamazione da un parlamento non reazionario, non legiferante a base di tradizionali e viete consuetudini.

Tra i firmatari del progetto in discorso figurano nomi di deputati di tutti i settori della Camera e questo fatto dovrebbe tranquillizzare tutti i timidi misoneisti che in ogni riforma vedono lo spirito diabolico del Socialismo. Ma essi, piuttosto di dar ragione al fatale evolversi degli eventi, intuito dal Socialismo che è scienza e che per ciò stesso porta nello

studio dei fatti il metodo del libero esame, il metodo sperimentale – che sa diventare anche Fröbeliano per uso e consumo degli infanti, dei cieco-nati e dei sordo-muti — lo ricordino gli onorevoli di labile memoria! essi rinnegano i diritti della ragione e farebbero anche retrocedere il mondo piuttosto di ammettere la logica inesorabile della scienza. Ma la scienza passa; ricordate? passò la refezione scolastica; lo proclamava l'altro dì alla Camera, la voce autorevole del professor Credaro, esplicante come la inefficacia della istruzione elementare sia il riflesso di quei fenomeni patologici che si chiamano fame cronica e denutrizione. Così passerà la legge sul divorzio che ha per alfiere uno dei più colti ed autorevoli rappresentanti di quel giovane e battagliero partito che di tappa in tappa, traverso rovi e triboli, incammina le genti a vita umana.

***

Fin dal passato ottobre, qualche giornale ufficioso aveva annunziato che il Guardasigilli onor. Cocco-Ortu, intendeva presentare, alla riapertura della Camera, un progetto di legge sul divorzio. La notizia suscitò poco rumore e molta incredulità, tanto parve ozioso un nuovo progetto, dacchè sussiste, mirabilmente compilato, quello d'iniziativa parlamentare dell'onor. Berenini che, non solo fu preso dalla Camera in benevola considerazione, ma raccolse le firme di oltre una settantina dei più autorevoli deputati di ogni partito, tra i quali i Zanardelliani, Massimini, Gallini, Castiglioni.

A prescindere che non sarebbe stata cosa nè corretta nè meno opportuna, il ritardare e l'ostacolare la discussione di un progetto, che ha incontrato la simpatia dei maggiori parlamentari e dei più illustri giuristi — simpatia che proviene dal valore di scienziato e di oratore dell'onor. Berenini — sta il fatto

che il progetto in discorso limita l'istituto del divorzio a pochi casi, ed è per ciò stesso di semplice e facile attuazione.

I soliti ufficiosissimi, venendo indi a più miti consigli, fecero sapere che S. E. Cocco-Ortu, in luogo di presentare, sul divorzio, un progetto del governo, farà proprio quello dell'onor. Berenini, introducendovi degli emendamenti. In questo senso, fece istanza l'onor. Berenini, domandando che, alla peggiore ipotesi, fosse acconsentito l'abbinamento dei due progetti, deferendone l'esame alla stessa Commissione parlamentare. E si comprende come, solo in tal modo, il progetto possa giungere alla discussione.

Ma, è fatale che, nella dolorosa storia dell'umanità, le idee generose debbano sempre trovare ostacoli per diffondersi: mentre, infatti, vediamo da una parte le giovani forze della nazione, quasi animate da sacro ardore, costituire comitati, indire comizi, diffondere opuscoli, tenere conferenze a favore di una legge sul divorzio, e l'onor. Berenini intraprendere prossimamente, al medesimo intento, un giro di conferenze ad Alessandria, a Torino, a Roma, a Milano e, speriamolo, in altri luoghi ancora; dall'altra parte i rappresentanti laici e clericali della reazione darsi amichevolmente la mano, per suscitare nel paese, nella stampa e nel Parlamento, un'agitazione in senso contrario.

I reazionarî in coda di rondine e in cilindro, calcolano oltre che sulla ignoranza delle nostre plebi sulla speranza — per essi certezza — che la legge, quand'anche riuscisse a passare a Montecitorio, debba naufragare a Palazzo Madama, dove il salvataggio potrebbe, si e no, venire portato da una infornata di almeno cento senatori nuovi.

I reazionarî in cappa e tricorno, portano, a contributo della loro lotta, scomuniche ed encicliche papali, pastorali e prediche e .... confessionale!

Così impegnata la battaglia, vedremo un po' se la vittoria ghignerà ancora una volta al millenario impero delle tenebre; oppure sorriderà gentile alle prime albe di questo secolo nuovo che promette fulgori intensi di luce.

I seguaci del funebre Sonnino, ben memori delle sconfitte patite ai tempi della mozione-capestro, non hanno mica torto, considerata la loro impotenza, di cercare appoggio sulle parrucche di Palazzo Madama: le quali, forzatamente rassegnate, ormai, ai danni del matrimonio, con la inafferrabile fantasmagoria dei vantaggi della libertà coniugale, che abbarbaglia invano i loro occhi, non hanno altro mezzo, di ripicca bizzosa ed egoistica, allo infuori di votar contro .... la libertà di tanti infelici cui il matrimonio è catena di spasimi e di umiliazioni. Questo connubio della impotenza sonniniana con la senilità egoistica dei padri coscritti, è pur sempre miserevole cosa, degna di suprema pietà, anche nella sfavorevole ipotesi ch'esso riesca a far naufragare il progetto sul divorzio. Ma, quale cosa più triste, d'inesprimibile tristezza del connubio, anche quando meno dannoso, dei clericali con la donna, per fare abortire un progetto in cui la parte più vantaggiosa è riserbata alla donna medesima?

La incoscienza femminile è remora ad ogni progresso e noi vorremmo che tutte le donne, e prime fra tutte quelle che non hanno a lottare per il pane quotidiano, sentissero il dovere di svegliare la loro anima a sensi di dignità e di libertà.

Al contrario, la donna, sebbene più dell'uomo interessata ad emanciparsi dalla tirannia del dogma, dà appoggio alla indissolubilità del matrimonio concorrendo ad alimentare il molto comodo pregiudizio che Dio voglia il martirio degli innocenti e degli infelici; mentre sarebbe tanto logico e tanto semplice

immaginare che il Dio dei cieli volesse, anche in terra, quella santa cosa che è la giustizia. E l'indissolubilità del matrimonio, che i sacerdoti cattolici vorrebbero mantenuta, offende tutte le leggi di libertà, di giustizia, di umanità.

La famiglia è l'ultimo baluardo ove le forze clericali si sostengono ancora: ad esse erano state sfondate le porte delle prigioni, erano stati spenti i roghi; ma esse possiedono ancora contro gli infedeli, gli eretici, gli atei, i filosofi d'ogni specie, che prima incarceravano ed incenerivano vivi, la chiave del cuore delle donne. Ed è questa la grande battaglia da vincere: strappare la donna al confessionale, strapparla al dominio di questo Dio in terra che si chiama sacerdote che, comunque ammantato, è sempre apportatore di tenebre.

Questa battaglia da vincere, involge tutti i trionfi futuri, compreso il trionfo della legge sul divorzio.

Al progetto dell'onor. Berenini, l'illustre apostolo di una idea generosa, vadano i voti di tutti i liberi cuori anelanti le dolcezze della famiglia, nel regno ancora lontano che darà sicurezza di pace e d'amore a tutti gli umani!

8 novembre 1901.